

Condizioni speciali per l'assicurazione malattie complementare (con copertura sussidiaria degli infortuni)

Pecunia

Assicurazione d'indennità giornaliera per perdita di guadagno

Articolo 1 - Campo delle prestazioni

1.1 In compenso ad una perdita di salario o di guadagno consecutiva ad un'incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, Assura SA versa, in funzione della copertura scelta dall'assicurato, una o delle indennità giornaliere ai sensi delle disposizioni seguenti. Queste prestazioni sono corrisposte fino a concorrenza della perdita economica effettiva dell'assicurato.

1.2 In linea di massima l'assicurato stabilisce, in base al suo statuto professionale, l'importo massimo assicurato e il pagamento delle indennità al 31esimo, 61esimo, 91esimo, 121esimo, 151esimo, 181esimo, 271esimo, 361esimo o 721esimo giorno d'incapacità lavorativa consecutiva a malattia o infortunio.

1.3 L'ammontare massimo assicurato e il pagamento delle indennità possono essere modificati nel corso del contratto in virtù dell'evoluzione della situazione economica e del cambiamento dello statuto professionale dell'assicurato.

1.4 In deroga all'articolo 4.1.10 CGA, quando l'assicurato soffre di depressioni nervose, un'indennità giornaliera di un importo massimo di CHF 150 gli è accordata durante un periodo di 60 giorni a partire dalla fine del termine d'attesa.

Articolo 2 - Diritto alle prestazioni

2.1 L'inizio del diritto alle prestazioni è determinato dal soprallungamento di un'incapacità lavorativa comportante una perdita di guadagno. Il termine di attesa previsto all'articolo 1.2 qui sopra decorre per ogni incapacità lavorativa.

2.2 Per fare valere il suo diritto alle prestazioni, l'assicurato deve consegnare ad Assura SA un certificato medico attestante l'incapacità lavorativa.

2.3 L'assicurato deve inoltre consegnare ad Assura SA una dichiarazione attestante la perdita di guadagno rilasciata dal suo datore di lavoro o scritta personalmente dall'assicurato indipendente. In quest'ultimo caso, i redditi dichiarati all'AVS, in mancanza di quelli dichiarati all'amministrazione fiscale, servono di base al calcolo della perdita di guadagno.

2.4 In caso d'incapacità lavorativa parziale, ma comunque non inferiore al 50 %, il danno economico risultante dalla perdita di guadagno conferisce unicamente un'indennità proporzionale.

2.5 Una dichiarazione esplicita deve essere fatta sin dall'inizio dell'incapacità lavorativa, qualsiasi esso sia il termine scelto secondo l'articolo 1.2 qui sopra. Gli avvisi d'ospedalizzazione o le dichiarazioni d'infortunio non valgono come annunci d'incapacità lavorativa. In caso d'annuncio tardivo imputabile all'assicurato, quest'ultimo incorre, a titolo di sanzione, in una riduzione dell'indennità giornaliera proporzionale alla colpa commessa. In ogni caso, le prestazioni non sono concesse per i giorni che precedono l'avviso d'incapacità lavorativa.

2.6 Il diritto alle prestazioni è sospeso se l'assicurato non segue una cura medica adatta al suo caso o se non si attiene alle prescrizioni del medico curante. Un cambiamento di medico durante il periodo d'incapacità lavorativa è subordinato al previo consenso di Assura SA.

2.7 Al compimento dell'età prevista che conferisce il diritto ad una rendita di vecchiaia AVS, l'indennità assicurata è automaticamente annullata.

2.8 A partire dal 361esimo giorno d'incapacità lavorativa parziale o totale, Assura SA accorda le sue prestazioni complementarmente a quelle dell'assicurazione per l'invalidità (AI).

Articolo 3 - Durata delle prestazioni

3.1 Il diritto alle prestazioni cessa definitivamente quando l'assicurato ha percepito l'equivalente di 720 giornate sottoscritte.

3.2 Se l'assicurato è solo parzialmente incapace al lavoro e l'indennità viene ridotta conformemente, il diritto alle prestazioni è protratto proporzionalmente alla riduzione applicata.

3.3 Quando il diritto alle prestazioni di un assicurato si estingue, la sua polizza d'assicurazione viene modificata e i suoi premi diminuiti di conseguenza.

3.4 In deroga all'articolo 11 CGA, Assura SA rinuncia a porre fine ai suoi obblighi esistenti di fornire delle prestazioni dovute a seguito di un'incapacità lavorativa che comporta una perdita di guadagno e che è ancora in corso alla fine del contratto. Un'eventuale ricaduta non dà diritto ad alcuna prestazione.

Articolo 4 - Portata territoriale

A deroga all'articolo 5.1 CGA, sono indennizzate solamente le incapacità lavorative soprallungate e seguite sul territorio svizzero.

Articolo 5 - Limitazione della copertura

Contrariamente a quanto previsto all'articolo 4 delle condizioni generali per l'assicurazione malattia complementare (CGA), le incapacità lavorative correlate a dei trattamenti di **rieducazione** e di **riabilitazione** sono coperti, così come i casi correlati a depressioni nervose conformemente all'articolo 1.4 succitato. Gli altri casi previsti all'articolo 4 CGA non sono invece coperti, in particolare le **affezioni in corso al momento della firma della proposta d'assicurazione**, i **postumi d'infortunio verificatisi prima della firma della proposta d'assicurazione**, le altre **malattie psichiche**, le **cure palliative** e l'**obesità**. Anche la **maternità** (ai sensi dell'art. 2.6 CGA e secondo i casi dell'**art. 4.1.6 CGA**) non è coperta.

Assura SA